

54511-18



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Paolo Antonio BRUNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2463
Dott. Caterina MAZZITELLI	- Consigliere -	UP - 8/10/2018
Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI	- Consigliere -	R.G.N. 45016/2017
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	
Dott. Alessandrina TUDINO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso presentato da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/5/2016 della Corte d'appello di Venezia;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;  
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, di (omissis) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso in concorso con l'amministratore di fatto della società nella sua qualità di amministratore di diritto della (omissis) s.r.l., fallita nel corso del (omissis).

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla sussistenza del reato contestato, non avendo la Corte territoriale confutato, se non che in maniera solo apparente, i rilievi svolti con il gravame di merito circa il mancato accertamento dell'oggetto della presunta distrazione, l'effettiva sussistenza di beni nel patrimonio della fallita e l'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analogo difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. In particolare è fondato il primo motivo con conseguente assorbimento del secondo.

2.1 Con i motivi d'appello il ricorrente aveva eccepito la mancata individuazione dei beni oggetto della contestata distrazione e il difetto di prova sulla stessa capienza patrimoniale della fallita, rilevando come in difetto di tali accertamenti non fosse stato possibile nemmeno identificare l'esatta condotta di cui il (omissis) si sarebbe reso responsabile, né l'effettiva sua attribuibilità sul versante dell'elemento soggettivo al medesimo.

2.2 A fronte di tali specifiche deduzioni (pur registrate dal giudice dell'appello) e della mancata descrizione nell'imputazione contestata dei beni oggetto della presunta distrazione, la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare la confusione tra la gestione della fallita ed altra società (la (omissis)) facente capo ai coimputati (omissis), (omissis) e (omissis) e l'assunzione sostanzialmente formale da parte del (omissis) della carica di amministratore della (omissis) solo pochi mesi prima del suo fallimento, nonché il suo eventuale coinvolgimento nella sottrazione di due furgoni di proprietà della citata (omissis) (fatto che peraltro non risulta essergli stato contestato, quantomeno nel presente procedimento).

2.3 Nulla viene precisato, invece, in merito al reale contributo prestato dall'imputato alla condotta distrattiva contestata e, soprattutto, in ordine all'effettiva consumazione della medesima nel corso della sua breve gestione, nonché all'accertamento dei beni e



delle attività presenti nel patrimonio della fallita al momento dell'assunzione della carica da parte del medesimo, posto che egli non potrebbe rispondere dei fatti eventualmente realizzati prima di tale momento.

2.4 In proposito va infatti ribadito che è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti (Sez. 5, n. 172/07 del 7 giugno 2006, Vianello e altri, Rv. 236031).

2.5 In tal senso la motivazione della sentenza non solo individua in maniera assertiva l'oggetto della distrazione (limitandosi a richiamare le dichiarazioni dei dipendenti della società in merito alla confusione gestionale con la citata (omissis), ma senza precisare quale fosse l'effettiva consistenza patrimoniale della fallita e cosa effettivamente sarebbe stato distratto), ma per l'appunto nemmeno chiarisce il momento in cui sarebbe intervenuta la spoliazione della (omissis), né motiva (se non in maniera apodittica) sull'eventuale consapevolezza da parte dell'imputato di aver contribuito attraverso la mera formale assunzione della gestione all'agevolazione di condotte poste in essere anche precedentemente da altri.

3. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame, fermo restando che al giudice del rinvio spetterà altresì il compito di esaminare le doglianze del ricorrente in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, istituti già invocati con i motivi d'appello.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

Così deciso il 8/10/2018

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

